



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

R.G. N. 22-1/2022 R.P.U. CONCORDATO MINORE

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,
sulla proposta di concordato minore avanzata ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 CCII, in data 15.12.2022 da SCARPONI GIUSEPPE (c.f. SCR GPP 43H09 F492 U), nato a Montefalco il 09.06.1943 e residente in Trevi (PG), in Fraz. Cannaiola Nuova n. 42/B – 06039, rappresentato dall'Avv. Rossano Ponti giusta delega in calce al ricorso,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 CCII, la seguente

SENTENZA

Si premette, in punto di fatto, che:

in data 22.09.2021, in seguito ad istanza del precedente, il Tribunale di Spoleto, in persona del giudice delegato, ha nominato il Dott. Marco Silvestrini, quale professionista in luogo di OCC; lo stesso accettava l'incarico in data 05.10.2021;

in data 19.11.2022 (a seguito della entrata in vigore del Codice della Crisi, d.lgs. 14/2012, intervenuta in data 15.07.2022), il professionista nominato in luogo di O.C.C. redigeva la proposta di concordato minore inerente il sovraindebitamento del sig. Scarponi ai sensi degli artt. 74 e seg.ti CCII;

con ricorso iscritto a ruolo in data 15.12.2022, il medesimo Scarponi ha richiesto l'omologa della medesima proposta, evidenziando:

- di essere stato titolare di impresa individuale sita in Montefalco, loc. Fabbrica, cessata in data 13.12.2005, come da visura allegata, avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- che la propria situazione debitoria risultava essere pari ad euro 700.846,43, così suddivisa:

| CREDITORI con domicilio digitale | SCARPONI | % PASSI VO PER TIPOLOGI A | PAGAMENT O |
|--|----------|--|---------------|
| PASSIVO PREDEDUCIBILE | | | |



| | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| Spese procedura OCC | 9.325,68 € | 59,15% | 9.325,68 € |
| Legale | 3.647,80 | 23,14% | 3.647,80 € |
| Spese prof delegato Avv. Andreini andrea.andreini@avvocatispoelto.legalmiail.it | 2.791,36 | 17,71% | 2.791,36 € |
| TOT. PASSIVO PREDEDUCIBILE | 15.764,84 | 100,00% | 15.764,84 € |
| PASSIVO IPOTECARIO | | | |
| Agenzia Entrate Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it | 54.352,57 | 100,00% | 54.352,57 € |
| TOT. PREDEDUCIBILE E IPOTECARIO | 70.117,41 | 100,00% | 70.117,41 € |
| PASSIVO PRIVILEGIATO | | | |
| Ajdini Arian Mehemet alessandra.torti@avvocatiperugiapec.it | 2.085,62 | 0,40% | 2.085,62 € |
| Agenzia Entrate Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it | 384.774,35 | 73,40% | - € |
| I.N.P.S. direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it | 80.947,75 | 15,44% | - € |
| UNIPOL S.p.A. unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it | 56.421,50 | 10,76% | - € |
| TOTALE PRIVILEGIATO | 524.229,22 | 100,00% | 2.085,62 € |
| CHIROGR. DEGRADATO | | | |
| IFIS NPL INVESTING S.p.A ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it | 94.649,65 | 88,87% | - € |
| Marbulli Francesco, Scarponi Maria Letizia giovanni.maccabei@avvocatiperugiapec.it | € 11.850,45 | 11,13% | - € |
| TOTALE CHIROGRAFARIO | € 106.500,10 | | - € |



| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| Tot generale | € | € |
| | 700.846,73 | 72.203,03 |

- di proporre ai creditori il pagamento della somma complessiva di euro 72.203,03, così suddivisa nell'arco temporale di dieci anni:
 I anno (omologa +12 mesi): a partire dall'omologa della procedura ipotizzata a far data da gennaio 2023, somma disponibile: € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 II anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 III anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 IV anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 V anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 VI anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 VII anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 VIII anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 IX anno somma disponibile € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari;
 X anno somma disponibile: € 6.720,00 derivante dall'apporto del proponente e dei terzi familiari, oltre ad € 6.000,00 giacenti nella procedura esecutiva che saranno svincolati.
- A tale ultimo proposito, il ricorrente ha evidenziato come fosse pendente presso il Tribunale di Spoleto, al numero di R.G.E.I. 111/1998, procedura esecutiva relativa all'unico immobile di proprietà dello stesso, costituente casa di abitazione propria e del coniuge, unitamente alla figlia (invalida oltre che disoccupata);
- Nel dettaglio il piano proposto dal ricorrente risulta riepilogato dalla seguente tabella:

Piano dei
Pagamenti

| PASSIVO PREDEDUCIBILE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOTALE |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Spese procedura OCC | 3.975,21 € | 3.975,21 € | 1.375,26 € | | | | | | | | 9.325,68 € |
| Legale | 1.554,93 € | 1.554,93 € | 537,94 € | | | | | | | | 3.647,80 € |
| Spese prof Delegato | 1.189,86 € | 1.189,86 € | 411,64 € | | | | | | | | 2.791,36 € |
| TOT. PASSIVO PREDEDUCIBILE | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 2.324,84 € | | | | | | | | 15.764,84 € |
| PASSIVO IPOTECARIO | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Agenzia Entrate Riscossione | | | 4.395,16 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 9.637,41 € | 54.352,57 € |
| TOT. PREDEDUCIBILE E IPOTECARIO | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 9.637,41 € | 70.117,41 € |
| PASSIVO PRIVILEGIATO | | | | | | | | | | | |
| Ajdini Arian Mehemet | | | | | | | | | | 2.085,62 € | 2.085,62 € |
| Agenzia Entrate Riscossione | | | | | | | | | | | - € |
| I.N.P.S. | | | | | | | | | | | - € |
| UNIPOL S.p.A. | | | | | | | | | | | - € |
| TOTALE PRIVILEGIATO | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.085,62 € | 2.085,62 € |
| CHIROGR. DEGRADATO | | | | | | | | | | | |
| IFIS NPL INVESTING S.p.A | | | | | | | | | | | - € |
| Marbulli Francesco , Scarponi Maria Letizia | | | | | | | | | | | - € |
| TOTALE CHIROGRAFARIO | | | | | | | | | | | - € |
| TOTALE GENERALE | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 11.723,03 € | 72.203,03 € |

- A seguito dei chiarimenti richiesti con decreto del 30.12.2022, facendosi specifico riferimento al comma 2 dell'art. 74 CCII, il professionista nominato in luogo di OCC, ha specificato, in relazione all'attivo messo a disposizione della procedura, che: *“Il coniuge del richiedente dichiara di apportare la somma di € 300 mensili, per tutta la durata del piano, (All. 1). - Essendo previsto il pagamento di € 560 mensili, l'apporto del coniuge ammonta a circa il 50% di quanto offerto ai creditori ed in valore assoluto il totale di € 36.000 nei 10 anni di durata del piano. Il conferimento commisura, ad avviso del sottoscritto, misura apprezzabile di aumento del soddisfacimento degli stessi. - Per chiarezza, trattandosi di nucleo familiare con la presenza di soggetti invalidi, gli introiti del proponente sono destinati alle spese familiari, che in tale situazione si possono senz'altro considerare superiori ad una normale gestione familiare”*; - cfr. relazione del 30.01.2023;
- Le disponibilità finanziarie e gli introiti mensili del ricorrente, secondo quanto si legge nella relazione del professionista nominato, ammonterebbero *“...a complessivi € 1.710/mensili circa (All. 4), a fronte di spese stimate per euro 1.000,00 e derivano dalla pensione del ricorrente, di cui € 797 di anzianità, € 335 di invalidità ed € 578 di indennità accompagnamento oltre a quanto percepito dalla moglie del ricorrente che svolge attività di lavoro dipendente presso l'impresa agricola vivai Sara s.s. percependo circa 1200 euro mensili (All. 4.1 al ricorso)”*; a tale riguardo, nel dettaglio, si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, depositata nel procedimento n. 1421/2021 V.G. che *“dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dalle verifiche effettuate, è emerso che l'attivo disponibile ai fini della soddisfazione della proposta risulta essere così costituito:*



| Descrizione | Valore nominale | Valore di realizzo (1) | Valore disp. Reddito |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|
| Appartamento in Trevi Fg.32 p.lla 122 sub 3 cat. A/2 e Fg. 32 part.lla 122 sub. 5 cat. c/6 Proprietà 1/1 | € 80.000,00 | | |
| Terreno sito in Trevi, Fg. 32 PART.LLA 118 sem. arboreo | | € 48.000,00 | € 0,0 |
| Apporto complessivo Scarponi | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| Disponibilità Liquide procedura esecutiva | € 6.000,00 | | € 6.000,00 |
| PATRIMONIO E REDD. | € 140.000,00 | | € 66.000,00 |

(1) Il valore di realizzo è desunto dalla offerta minima valida nell'esecuzione immobiliare n. 111/1998 avviso per l'asta del 16 giugno 2022 (All 5), andata deserta, ridotto di un'aliquota pari al 20% come da prassi dell'Ufficio Esecuzioni.

Dalle verifiche effettuate, il proponente risulta essere proprietario di n. 2 autocarri di esiguo valore di cui non risulta conveniente la liquidazione.

Le disponibilità finanziarie di cui dispone il ricorrente, si riferiscono alla pensione percepita e all'apporto fornito dalla moglie, lavoratrice dipendente e alla somma giacente su di un Libretto Postale, acceso presso le Poste di Spoleto il 21.01.2009, afferente la procedura esecutiva in essere, avente un saldo positivo per € 6.000,00".

Tanto premesso in fatto, si osserva innanzitutto ed in punto di ammissibilità della domanda proposta che con decreto del 31.01.2023, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore presentata dal ricorrente, riscontrando come:

- il debitore sia persona fisica non soggetta alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- lo stesso non risulta aver subito, per cause ad esso imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 82 e 83 CC.II.;
- il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la nozione di cui all'art. 2 comma 1 let. c) CC.II., tenuto conto di quanto sopra ricostruito in relazione al rapporto tra passivo ed attivo disponibile e di quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC;
- non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né risultano atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.



Si deve in questa sede aggiungere e specificare, in relazione alla ammissibilità del ricorso proposto, come non osti la previsione di cui all'art. 33 co. 4 CCII che sanziona con l'inammissibilità la presentazione della domanda di accesso, tra l'altro, al concordato minore da parte dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

In adesione ad altro precedente di merito che pienamente si condivide (cfr. Tribunale di Ancona, decreto dell'11.01.2023) si deve ritenere come la disposizione ora richiamata si riferisca al solo imprenditore collettivo per il quale, la definitiva cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., determina la estinzione, diversamente da quanto accade per il titolare di impresa individuale.

Ciò ricostruito, sollecitato formalmente il professionista nominato in luogo di OCC alla trasmissione del riepilogo delle votazioni, con decreto emesso in data 25.05.2023, in data 26.05.2023, il medesimo depositava lo stesso, evidenziando come l'esito delle predette fosse risultato favorevole alla approvazione della proposta formulata.

Nello specifico, nella predetta comunicazione si legge che:

“In data 1.3.2023, il creditore INPS comunicava la NON ADESIONE corredata da numerose contestazioni (All. 1) a fronte delle quali il sottoscritto allega alla presente le proprie deduzioni (All.4)

2) In data 2.3.2023, il creditore Agenzia Entrate comunicava il proprio ASSENSO (All. 2)

3) In data 14.3.2023 (oltre il termine di 30 gg.), il creditore SCARPONI MARIA LETIZIA e MARBULLI FRANCESCO comunicavano il proprio dissenso e mancata adesione (All. 3);

CONSIDERATO la mancata espressione del voto si ritiene voto favorevole; Che il voto del creditore SCARPONI MARBULLI essendo pervenuto oltre il termine di 30 giorni si ritiene come non dato; VISTO Il totale dei creditori risultanti dal piano di cui si riporta estratto della proposta:

| CREDITORI con domicilio digitale | SCARPONI | % PASSIVO PER TIPOLOGIA | PAGAMENT O |
|---|-------------------|--|------------------------|
| PASSIVO PREDEDUCIBILE | | | |
| Spese procedura OCC | 9.325,68 € | 59,15% | 9.325,68 € |
| Legale | 3.647,80 | 23,14% | 3.647,80 € |
| Spese prof delegato Avv. Andreini andrea.andreini@avvocatispoelto.legalmail.it | 2.791,36 | 17,71% | 2.791,36 € |
| TOT. PASSIVO PREDEDUCIBILE | 15.764,84 | 100,00% | 15.764,84 € |
| PASSIVO IPOTECARIO | | | |



| | | | |
|---|-----------------|---------|----------------|
| Agenzia Entrate Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it | 54.352,57 | 100,00% | 54.352,57 € |
| TOT. PREDEDUCIBILE E IPOTECARIO | 70.117,41 | 100,00% | 70.117,41 € |
| PASSIVO PRIVILEGIATO | | | |
| Ajdini Arian Mehemet alessandra.torti@avvocatiperugiapcc.it | 2.085,62 | 0,40% | 2.085,62 € |
| Agenzia Entrate Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it | 384.774,35 | 73,40% | - € |
| I.N.P.S. direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it | 80.947,75 | 15,44% | - € |
| UNIPOL S.p.A. unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit.it | 56.421,50 | 10,76% | - € |
| TOTALE PRIVILEGIATO | 524.229,22 | 100,00% | 2.085,62 € |
| CHIROGR. DEGRADATO | | | |
| IFIS NPL INVESTING S.p.A ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it | 94.649,65 | 88,87% | - € |
| Marbulli Francesco, Scarponi Maria Letizia giovanni.maccabei@avvocatiperugiapcc.it | € 11.850,45 | 11,13% | - € |
| TOTALE CHIROGRAFARIO | € 106.500,10 | | - € |
| Tot generale | € 700.846,73 | | € 72.203,03 |

Tot Generale 700.846,73 71.014,83 628.641



TOTALE CREDITORI AMMESSI AL VOTO: € 628.641

TOTALE VOTI CONTRARI € 80.947 pari al 12,88 %

TOTALE VOTI FAVOREVOLI € 547.694 pari al 87,12%

N. creditori ammessi al voto 5,

N. creditori voto contrario valido 1;

RISULTATO VOTAZIONI: *Risulta raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 79 c. 1 D.Lgs. 14/2019 sia in termini di valori che di soggetti votanti*".

In merito ai risultati delle votazioni, si osserva che con il decreto del 31.01.2023, comunicato a cura del professionista nominato in luogo di OCC, curante l'esecuzione dello stesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 78 CCII, i medesimi creditori sono già stati avvisati:

- di avere termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta e del presente decreto, entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata ovvero altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, oltre ad eventuali contestazioni;
- in mancanza di ricezione della comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si sarebbe ritenuto, secondo il principio del silenzio assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata (art. 79 CC.II.)

Tanto basta, sul punto, a ratificare quanto relazionato dal professionista nominato in merito alla tardiva manifestazione di dissenso da parte dei coniugi Scarponi- Marbulli e circa il silenzio assenso relativo agli altri creditori che non hanno fatto pervenire manifestazioni di voto espresse, nonostante la ritualità delle comunicazioni ad esse inviate in data 8.02.2023 come documentato dal professionista nominato in data 15.06.2023, su invito di questo giudice.

Il creditore INPS, invece, con comunicazione del 27.02.2023, ha fatto pervenire la sua manifestazione di voto negativo espresso, contestando altresì la convenienza del piano.

Si osserva, innanzitutto, come l'INPS abbia sollevato le seguenti contestazioni afferenti la convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria: *"il sig. Scarponi Giuseppe risulta titolare di reddito derivante da pensione di invalidità e da pensione di vecchiaia e poiché il piano prevede il pagamento dello 0% del credito vantato dall'Istituto, nonostante l'alto grado di privilegio, la proposta non risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anzi il credito dell'Istituto verrà soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura inferiore all'alternativa liquidatoria. Inoltre, come evidenziato nella stessa attestazione del professionista, la pensione di anzianità percepita dal sig. Scarponi, pari ad € 797 mensili, risulta pignorabile per una quota di circa 80 € mensili, che consentirebbero all'Istituto un incasso maggiore rispetto a quello – nullo – previsto dalla proposta"*.

Si premette, al riguardo, come l'art. 80 co.3 del CCII preveda, nello specifico, che *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria."*



Si premette, altresì, come le osservazioni dell'INPS siano state dall'Istituto depositate in via telematica già in data 7.03.2023, ma al g.d. è stato inibito concretamente di prenderne contezza in attesa del deposito del riepilogo complessivo delle votazioni, trasmesso dal professionista nominato in data 26.05.2023, non essendo, pertanto, il ritardo nella stesura del presente provvedimento imputabile al giudice.

Tanto chiarito, in allegato al medesimo riepilogo del 26.05.2023, il Dott. Silvestrini ha indicato nel doc. 4 la risposta alle osservazioni suddette.

Nella predetta risposta, si legge che *“(PUNTO 1) Mancata convenienza per l'INPS E' errata la considerazione del reclamante in quanto la quota pignorabile citata (come indicata nell'attestazione) è inferiore rispetto a quanto mettono a disposizione i terzi, in particolare il coniuge per la somma di € 300,00 mensili. Inoltre, come spiegato nell'attestazione, il valore corrispondente all'abitazione è meramente teorico e si ritiene superiore a quanto effettivamente realizzabile, vista l'ubicazione e la vetustà dell'edificio. Valori non certo recuperabili con la ipotizzata pignorabilità di € 80 mensili”*.

Invitato il professionista nominato e sentito sul punto il ricorrente, con provvedimento interlocutorio dell'1.06.2023, a meglio approfondire il contenuto della risposta offerta, si è segnalata la necessità di tale precisazione, avuto riguardo alla specifica previsione, per quanto concerne il creditore privilegiato INPS, della assenza di qualsivoglia somma messa a disposizione dal ricorrente in favore del medesimo creditore, a fronte dell'astratta possibilità di aggredirne il patrimonio mobiliare incamerando sulla base di quanto ipotizzato dal medesimo professionista nominato, la somma di euro 80,00 mensili.

E, sul punto, sia il professionista nominato che la difesa del ricorrente, nelle note autorizzate, rispettivamente del 16.06.2023 e del 15.06.2023, hanno ben messo in luce un punto dirimente al fine di superare le obiezioni dell'Ente.

Ed infatti, per quanto giustamente evidenziato nelle note del 16.06.2023 dell'Avv. Ponti, *“l'art. 545 c.p.c., infatti, prevede l'impignorabilità delle pensioni fino all'importo di € 1.000,00 mensili. Pertanto, la pensione di anzianità percepita dal sig. Scarponi, di € 797,00, non superando il minimo pignorabile non può essere toccata. Non corrisponde al vero, dunque, la circostanza riferita dall'INPS secondo la quale detta pensione sarebbe pignorabile per € 80,00 mensili. Va solo precisato che le altre pensioni percepite dal sig. Scarponi, consistenti della pensione di invalidità per € 335,00 e nell'indennità di accompagnamento per € 578,00, sono impignorabili ex lege...”*

Concorda il giudicante in merito a quanto dedotto, osservandosi come in effetti, la legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni, infatti l'art. 21 bis così prevede *“Il settimo comma dell' art. 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:*

*“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di **1.000 Euro**. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*



Il legislatore ha, dunque, innalzato il c.d. “minimo vitale” da 750 Euro a 1.000 Euro, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente (un quinto).

La parte eccedente tale ammontare, precisa la disposizione, è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le altre pensioni percepite dal ricorrente sono, in effetti, non pignorabili *ex lege*, come eccepito, osservandosi, allora, come dal confronto con l’alternativa liquidatoria il credito della opponente non trarrebbe una utilità maggiore e diversa, reputandosi sul punto superato quanto eccepito.

Le ulteriori contestazioni sollevate dall’INPS afferiscono ad una pluralità di questioni.

Per comodità espositiva verranno riportate una ad una, con la specifica risposta del Dott. Silvestrini e quella del G.D.

“2. Erronea indicazione del titolare del credito e differente proposta di soddisfazione a creditori con pari grado di privilegio. Si evidenzia che all’interno della proposta viene quantificato un credito vantato dal dipendente Ajdini Arian Mehemet, codice fiscale JDNRNA78A24Z1000, per euro 1.841,84, ma si segnala che - come già noto - parte di tale importo non deve essere affatto corrisposta al dipendente, bensì ad Inps, che è intervenuto mediante il Fondo di garanzia T.F.R. per euro 1.385,70 (importo già liquidato da INPS a tale dipendente in data 18.03.2005, di cui euro 1.141,37 per sorte). Pertanto è necessario che il professionista incaricato rettifichi il valore considerando Inps quale titolare di tale credito, a cui va quindi attribuita la stessa percentuale soddisfattiva prevista per il creditore con pari grado di privilegio. Infatti, si ricorda che il credito Inps relativo al TFR corrisposto dal Fondo di Garanzia Inps è credito privilegiato ex art. 2751 c.1. al pari del credito vantato dal dipendente per cui è stato previsto il pagamento integrale. Non è ammissibile un trattamento riservato al credito Inps differente rispetto a quello con pari grado di privilegio”.

Si condividono, sul punto, le osservazioni del Dott. Silvestrini, non essendovi documentazione del pagamento, non rilevando comunque le stesse osservazioni ai fini dell’esercizio del diritto di voto e del calcolo delle maggioranze richieste ai fini della approvazione del concordato (essendo previsto il pagamento integrale del relativo credito) e non potendosi escludere che l’Istituto si surroghi nelle ragioni del dipendente per la parte di credito corrisposta dal Fondo.

“3. Erronea attribuzione di grado di privilegio. Il credito Inps viene indicato come art. 2776 c.c. mentre invece: - il credito per TFR corrisposto dal Fondo di Garanzia Inps è credito privilegiato ex art. 2751 c.1, per euro 1.384,22; - il credito per contributi, servizio sanitario ed il 50% delle sanzioni, gode del privilegio su tutto il patrimonio del debitore ex artt. 2753, 2754 del c.c. e seguenti (gradi 1° e 8° ex artt. 2778 c.c. e 2776 c.c. sugli immobili), mentre la residua parte delle sanzioni civili è in chirografo, con riserva di calcolare al momento del saldo le ulteriori sanzioni civili e gli eventuali oneri accessori previsti per legge. Nella nota trasmessa il 26.05.2023, il Dott. Silvestrini riconosce l’erronea attribuzione del grado di privilegio, ma l’osservazione è concretamente irrilevante a fronte della previsione di assenza di risorse liquide destinate al creditore opponente.

4. Erronea quantificazione dell’importo del debito. L’importo di credito complessivo vantato dall’Istituto e comunicato a mezzo PEC già in data 25.11.2022 sia all’Avv. Rossano Ponti, in qualità di incaricato dall’istante, sia al Dott. Marco Silvestrini, in qualità di professionista incaricato con funzioni di O.C.C.,



non corrisponde a quanto indicato invece nell'attestazione del professionista che, pertanto, si ritiene debba necessariamente essere rielaborata sulla base dei valori effettivi del credito, che per completezza si riportano di seguito: CREDITI INPS Credito INPS affidato per il recupero ad Agenzia Entrate Riscossione relativo a contributi (con iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo) al netto di aggr. ed altri oneri di competenza dell'ente di riscossione € 41.020,51 Credito INPS in carico all'ufficio legale di sede per il recupero relativo a contributi € 31.092,05 Credito INPS in carico all'ufficio legale di sede per il recupero relativo a sanzioni su contributi € 42.549,16 Credito INPS in carico all'ufficio legale di sede per il recupero relativo a T.F.R. erogato al dipendente Ajdini Arian Mehemet € 1.385,70 TOTALE € 116.047,42".

Al riguardo, con provvedimento interlocutorio dell'1.06.2023, si è invitato il Dott. Silvestrini a stilare prospetto di calcolo dell'importo dei crediti ammessi al voto e delle necessarie maggioranze per l'approvazione del concordato che contemplasse l'eventualità dell'accoglimento della osservazione in punto di quantum del credito precisato, al fine di verificare se il voto negativo espresso dall'INPS, anche considerando gli importi precisati nella comunicazione in oggetto, fosse o meno determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 co. 1 CCII.

Al tempo stesso, si è invitato l'Ente formulante osservazioni a documentare la medesima nota di precisazione del credito che dichiara di aver inviato al Dott. Silvestrini, con dettaglio dei singoli importi.

Il Dott. Silvestrini, soltanto, ha ottemperato a quanto richiesto, producendo il seguente prospetto:

"...La precisazione di credito dell'INPS coincide con quanto indicato nella proposta e precisamente: 87.932,97-51.531,99 (stralciati)=36.400,58 cui sommano € 31.092,05 (di cui non viene citato né l'anno di insorgenza né atti interruttivi) = € 67.493,53, cui sono state sommate sanzioni per € 13.455,22, per un totale esposto di € 80.947,75;

- In sede di osservazioni l'INPS modifica quanto precisato, indicando la diversa somma di € 116.047,42 cui deve essere detratto l'importo relativo al TFR in surroga (già indicato nella proposta in altra voce) per € 1.385,70, per cui il netto della nuova precisazione è pari ad € 114.661,72.

Il calcolo delle maggioranze in base al suddetto importo sarebbe:

| CREDITORI SCARPONI | % Pagamento | Pagamento | Ammesso al voto | Voto |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| PASSIVO PREDEDUCIBILE | | | | |
| Spese procedura OCC | 9.325,68 € | 100% | 9.325,68 € | |
| Legale | 3.647,80 | 100% | 3.647,80 € | |
| Spese prof delegato | 2.791,36 | 100% | 2.791,36 € | |
| TOT. PASSIVO PREDEDUCIBILE | 15.764,84 | 100,00% | 15.764,84 € | |
| PASSIVO IPOTECARIO | | | | |
| Agenzia Entrate Riscossione | 54.352,57 | 100,00% | 54.352,57 € | |
| TOT. PREDEDUCIBILE E IPOTECARIO | 70.117,41 | 100,00% | 70.117,41 € | |
| PASSIVO PRIVILEGIATO | | | | |
| Ajdini Arian Mehemet | 2.085,62 | 0% | 2.085,62 | |
| Agenzia Entrate Riscossione | 384.774,35 | 0% | - € 384.774 | FAV. |
| I.N.P.S. | 114.661,72 | 0% | - € 114.662 | CONTR. |



| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| UNIPOL S.p.A. 56.421,50 | 0% | - € 56.421 |
| TOTALE PRIVILEGIATO 557.943,19 | 0% | 72.203,03 € |
| CHIROGR. DEGRADATO | | |
| IFIS NPL INVESTING S.p.A 94.649,65 | 0% | - € 94.649 |
| Marbulli F. Scarponi M.L. 11.850,45 | 0% | 11.850 |
| Tot Generale 734.560,70 | | 71.014,83 662.356 |

TOTALE CREDITORI AMMESSI AL VOTO: € 662.356

TOTALE VOTI CONTRARI € 114.662 pari al 17,31 %

TOTALE VOTI FAVOREVOLI € 547.694 pari al 82,69%”.

Va da sé che anche considerando gli importi indicati dall'INPS, l'espressione del voto contrario non sarebbe determinante al fine del mancato raggiungimento delle maggioranze, posto che i voti contrari sono stati espressi in percentuali pari al 17,31% a fronte di una percentuale dell'82,69% di voti favorevoli.

“5. Erronea quantificazione del bilancio familiare. Si evidenzia che vi è un ulteriore reddito familiare percepito dalla figlia del sig. Scarponi, Scarponi Fabiana, c.f. SCRFBN75L71F492X, che percepisce indennità di disoccupazione Nاسpi erogata da INPS, con importo netto mensile (mensilità di febbraio 2023) di euro 673,02. Inoltre, la moglie del sig. Scarponi, Orsi Luciana, c.f. RSOLCN53L58F492I, da gennaio 2023 percepisce pensione di vecchiaia VO con importo netto mensile (mensilità di marzo 2023) pari ad euro 744,18. Infine, il sig. Scarponi Giuseppe come sopra evidenziato, percepisce pensione di invalidità civile oltre che pensione di vecchiaia, per importo complessivo netto mensile (mensilità di marzo 2023) pari ad euro 1.775,06. Per tale ragione, all'interno del punto 1.4 “Composizione del nucleo familiare ed individuazione delle spese correnti” è necessario considerare che a fronte di spese mensili quantificate dal professionista in euro 1.845 (a differenza di euro 1.000,00 ritenuti necessari dal nucleo familiare stesso), la famiglia percepisce solo per prestazioni erogate dall'Istituto ad oggi, al netto, euro 673,02 + euro 744,18 + euro 1.775,06 = euro 3.192,26. Pertanto, la differenza tra euro 3.192,26 ed euro 1.845 mensili necessarie – secondo il professionista – al sostentamento familiare, pari ad euro 1.347,26 mensili, deve essere utilizzata per soddisfare i creditori e non salvaguardata dalla procedura permettendo al nucleo familiare di accantonarla per scopi propri. Disoccupazione erogata da Inps a Scarponi Fabiana (importo netto mensile) + € 673,02”

Si osserva, al riguardo, come le osservazioni di cui sopra risultino inconferenti rispetto alla specifica procedura azionata, non trattandosi di procedura di sovraindebitamento familiare e dovendosi, diversamente, avere riguardo al solo debitore Scarponi ed all'effettivo rispetto di quanto previsto dall'art. 74 co. 2 CCII circa l'aumento “in misura apprezzabile” dell'attivo, derivante dall'apporto di risorse esterne.

Ciò, al fine di verificare se le risorse messe a disposizione del coniuge possano ritenersi effettivamente apprezzabili, anche avuto riguardo alle sue dichiarate capacità economiche, così da poter escludere la effettiva possibilità di un apporto ulteriore che vada a coprire, anche in minima parte, i crediti totalmente pretermessi.

Si era invitato, pertanto, il medesimo Ente a chiarire nello specifico se la pensione di vecchiaia relativa alla posizione del coniuge Orsi Luciana, che si indicava come entrata decorrente dal gennaio



2023, si fosse sostituita, di fatto, alla retribuzione percepita ed indicata nel ricorso, documentando l'esborso percepito dalla Orsi.

Al contempo, visto quanto segnalato dall'INPS con riferimento alle entrate relative alla figlia del ricorrente, indicate e non documentate dall'Istituto, come indennità di disoccupazione, successive alla presentazione del ricorso (decorrenti dal gennaio 2023, per stessa affermazioni dell'INPS) si è invitato il medesimo Ente a produrre documentazione che comprovasse i suddetti esborsi al fine di valutare se effettivamente le risorse messe a disposizione dallo Scarponi fossero quelle massime possibili avuto riguardo alle esigenze del nucleo familiare, fondandosi il ricorso sul presupposto per il quale, la figlia del medesimo, disoccupata ed invalida, non avesse entrate di alcun genere per il suo mantenimento.

Nulla è pervenuto da parte del medesimo Ente.

“6. Mancata messa a disposizione dell'attivo. La proposta è caratterizzata dal mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 74 D.Lgs. 14/2019, in quanto l'apporto fornito dalla moglie del sig. Scarponi in questa proposta non va affatto ad aumentare le risorse disponibili per soddisfare i creditori, bensì si sostituisce al patrimonio immobiliare e finanziario del debitore, che invece non viene messo a disposizione. Si evidenzia che a fronte di un attivo disponibile ai fini della soddisfazione della proposta composto da: - Appartamento con valore nominale di euro 80.000,00; - Terreno con valore di realizzo di euro 48.000,00; - 2 autocarri con valore non quantificato dal professionista; la procedura prevede invece la messa a disposizione di nessuno dei beni sopra indicati ai fini della soddisfazione dei creditori, ma solo di euro 60.000,00 consistenti in apporto fornito dalla moglie del proponente e di euro 6.000,00 giacenti su un libretto postale. Pertanto il reale attivo da mettere a disposizione della procedura non può essere di soli euro 66.000,00, bensì dovrà essere di complessivi euro 194.000,00 oltre il valore dei due autocarri non stimati dal professionista ed oltre al valore mensile residuo del bilancio familiare già sopra indicato. ATTIVO Appartamento € 80.000,00 Terreno € 48.000,00 Autocarro n. 1 Non valorizzato dal professionista Pensione di vecchiaia erogata da Inps a Orsi Luciana (importo netto mensile) + € 744,18 Pensione di vecchiaia e pensione di invalidità civile erogate da Inps a Scarponi Giuseppe (importo netto mensile) + € 1.775,06 Spese mensili correnti quantificate dal professionista incaricato - € 1.845,00 IMPORTO RESIDUO MENSILE DISPONIBILE PER PAGARE I CREDITORI = € 1.347,26 Autocarro n. 2 Non valorizzato dal professionista Apporto sig.ra Orsi Luciana € 60.000,00 Giacenza libretto postale € 6.000,00 Surplus bilancio familiare (€ 1.347,26 mensili x 12 mesi x 10 anni che è la durata del piano prevista) € 161.671,20 REALE ATTIVO DISPONIBILE € 355.671,20 senza considerare il valore dei 2 autocarri che il professionista non ha provveduto a stimare Il reale attivo disponibile pertanto risulta ben diverso da quello attestato dal professionista e ci si chiede per quale ragione lo stesso abbia ritenuto consentita l'esclusione di tutti i beni facenti parte dell'attivo, sia immobili sia finanziari, dal quantum da mettere a disposizione dei creditori. Si ritiene non veritiera l'affermazione di cui a pag. 7 dell'attestazione del professionista “Nulla per i restanti creditori, in quanto non risultano sussistere disponibilità ulteriori rispetto a quanto messo a disposizione” in quanto come chiaramente sopra evidenziato vi sono somme ulteriori che senza alcuna ragione il proponente non mette a disposizione della procedura. E' pertanto necessario che il



professionista ed il proponente rimodulino la proposta indicando i reali valori disponibili e di conseguenza le reali percentuali soddisfattive possibili per i creditori.

Nella risposta alle osservazioni del Dott. Silvestrini si legge che “L’ente quantifica il valore dell’attivo sul valore “nominale” degli immobili sul presunto valore di n.2 autocarri e sul “surplus” familiare. Riguardo agli autocarri, la verifica al PRA ha permesso di constatare che si tratta di un Autocarro marca Fiat modello 35 dell’anno 1984 ed un autocarro Marca Ford immatricolato nell’anno 2001 entrambi oggetto di fermo amministrativo, che ad avviso del sottoscritto sono privi di valore, tanto che l’Agente della riscossione non ha iniziato le pratiche per la vendita. Riguardo al “surplus” familiare, si riporta quanto affermato al precedente punto “5” Riguardo al valore dell’immobile, si è ampiamente dimostrato nell’attestazione sia il valore ribassato nell’esecuzione immobiliare, sia il probabile esito futuro, che corrisponde a quanto realmente potrebbero incassare i creditori, non si comprende l’utilità dell’indicazione del valore “nominale”. La verifica che deve essere condotta è quella di cui al comma 2 dell’art. 75 CCII che stabilisce come nella proposta sia possibile “prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

E, sul punto, la relazione del professionista nominato in luogo di OCC è sufficientemente motivata nel senso di ipotizzare come il valore di mercato dei beni immobili dell’odierno ricorrente non sia sicuramente superiore rispetto alle somme messe a disposizione del ceto creditorio, secondo quanto si legge nella predetta: “Appare quindi necessario analizzare nello specifico che la mera vendita del cespite oggetto di esecuzione ed il reddito da pensione (di anzianità e di invalidità) di cui gode il proponente rendono conveniente la proposta sopra riportata, seppur diluita in anni 10. In particolare, riguardo all’immobile il valore realizzabile, come indicato al § 3, si ritiene non possa essere superiore a quanto indicato, ritenendo inverosimile il verificarsi di una gara al rialzo, data l’ubicazione e le caratteristiche dell’edificio, ma bensì potrebbero verificarsi ulteriori esperimenti deserti ed ulteriori ribassi del prezzo di vendita; riguardo agli introiti da pensione, trattandosi di pensione di anzianità pari ad € 797 pignorabile, e di invalidità, pari ad € 335, oltre al “contributo di accompagnamento” per € 578,00, questi ultimi non pignorabili per natura. La quota pignorabile è, pertanto, pari a circa € 80 / mensili. Si ritiene, pertanto, che la proposta di accordo per la composizione della crisi possa essere ragionevolmente più conveniente rispetto all’eventuale alternativa liquidatoria in quanto andrebbe a soddisfare per intero le spese in prededuzione ed il creditore ipotecario limitatamente al valore dell’immobile fissato alla data odierna per il 100%, il creditore con privilegio lavoratori dipendenti per il 100%. Seppur nessun pagamento è previsto per i restanti creditori ivi compreso l’ipotecario incapiente ed i privilegiati, nell’alternativa liquidatoria si verificherebbe che all’ipotecario non sarebbe garantito il valore attuale ed il lavoratore non otterrebbe nessun pagamento. Di fatto il debitore con l’aiuto del coniuge mette a disposizione parte dei suoi introiti che diversamente non potrebbero essere oggetto di azione forzata. Inoltre ove il debitore venisse privato della casa di abitazione, l’intera famiglia sarebbe costretta a sostenere l’ulteriore onere della locazione, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria”.



Dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dalle verifiche effettuate, è emerso che l'attivo disponibile ai fini della soddisfazione della proposta risulta essere così costituito: Descrizione Valore nominale Valore di realizzo (1) Valore disp. Reddito Appartamento in Trevi Fg.32 p.lla 122 sub 3 cat. A/2 e Fg. 32 part.lla 122 sub. 5 cat. c/6 Proprietà 1/1 € 80.000,00 Terreno sito in Trevi, Fg. 32 PART.LLA 118 sem. arboreo € 48.000,00 € 0,0 Apporto complessivo Scarponi € 60.000,00 € 60.000,00 Disponibilità Liquide procedura esecutiva € 6.000,00 € 6.000,00 Firmato Da: TRABALZA SARA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 9df82e2f801e4701138a5a020f530c8 10 PATRIMONIO E REDD. € 140.000,00 € 66.000,00 (1) Il valore di realizzo è desunto dalla offerta minima valida nell'esecuzione immobiliare n. 111/1998 avviso per l'asta del 16 giugno 2022 (All 5), andata deserta, ridotto di un'aliquota pari al 20% come da prassi dell'Ufficio Esecuzioni". Dall'esame dell'allegato 5 sopra indicato è emerso come alla data del 16.06.2022, il valore "di mercato" dei due immobili (appartamento e ½ terreno) era di euro 60.000,00 indicato come offerta minima per partecipare alla vendita forzata, dandosi atto che anche detto tentativo di vendita, relativo ad una esecuzione intrapresa nel 1998, risulta essere andato deserto. Anche ipotizzando, dunque, l'assenza di ulteriori ribassi, ne emerge come l'attivo messo a disposizione mediante la proposta concordataria, pari ad euro 66.000,00 sia comunque superiore, ovvero, per quanto rileva, non inferiore a quello realizzabile mediante la procedura liquidatoria (tenuto conto oltretutto di tutte le ulteriori spese prededucibili da detrarre in quella sede una volta intervenuta l'aggiudicazione, come i compensi del CTU, del delegato ecc..). La perdita dell'immobile, costituente casa di abitazione familiare, derivante dalla possibile aggiudicazione a terzi, comporterebbe inoltre la necessità di reperire una abitazione in locazione, con ulteriori esborsi di denaro che verrebbe sottratto ancora al ceto creditorio".

E, sul punto, si è già avuto modo di verificare come neppure la ipotizzata possibilità di procedere al pignoramento di parte della pensione del ricorrente sia praticabile, alla luce della riforma del citato art. 545 c.p.c., reputandosi superate le ulteriori contestazioni dell'INPS.

"7. Assenza di meritevolezza del soggetto proponente. Il sig. Scarponi Giuseppe ha maturato i debiti nei confronti dell'Istituto in anni addietro, essendo la sua attività cessata ben 19 anni fa. Solo ora, all'età di 80 anni, interviene a cercare di "arginare" l'ormai irrecuperabile situazione di indebitamento da lui creata, dimostrando chiaramente di non aver impiegato la normale diligenza che avrebbe richiesto un intervento tempestivo, quasi 2 decenni fa. Ci si chiede pertanto se tale intervento "tardivo" non sia semplicemente volto a rendere il proprio patrimonio libero da vincoli per eventuali successibili in futuro".

La considerazione è inconferente rispetto alla procedura, rilevandosi come la stessa non preveda l'approfondimento del requisito della meritevolezza che appartiene, nel senso specifico, alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 co. 2 let.a)), a tutta evidenza, differente dalla presente.

"8. Mancata trasmissione degli allegati citati nell'attestazione e conseguente mancata attendibilità della documentazione a corredo della domanda. Non sono stati trasmessi ad INPS gli allegati citati invece nell'attestazione del professionista la quale oltretutto termina con una dichiarazione del richiedente e dei familiari di rispondenza al vero di quanto esposto non sottoscritta dagli stessi e pertanto non fornita. L'Istituto pertanto in data 22.02.2023 ha trasmesso al professionista e



all'avvocato incaricato dall'istante richiesta esplicita di integrazione della documentazione mancante, e solo in tale data ha ricevuto gli allegati mai forniti prima d'ora. In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, ovvero la non rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la mancata completezza e l'assenza di attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'assenza di convenienza della proposta di piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, INPS ribadisce la propria dichiarazione di NON ADESIONE alla proposta". Anche tale considerazione è del tutto irrilevante ai fini del decidere, avuto ad ogni modo riguardo al contenuto più che motivato delle osservazioni trasmesse che hanno messo chiaramente in luce come l'Ente sia stato più che in grado di apprezzare il contenuto della proposta e di formulare consapevolmente il proprio voto.

La proposta di concordato, pertanto, può dirsi approvata ai sensi dell'art.79 CCII, e va omologata ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII, superandosi le osservazioni del creditore dissenziente.

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di concordato minore avanzata da Scarponi Giuseppe, disponendo che il debitore la adempia nei tempi e modi ivi indicati ai sensi dell'art. 81 CCII;

ATTRIBUISCE al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art. 81 CCII, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione del piano, anche al fine di provvedersi alla liquidazione del suo compenso, previo deposito di relazione finale;

INVITA il professionista nominato riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE che sia data pubblicità della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto, a cura del professionista nominato;

DISPONE che il professionista nominato provveda a comunicare la presente sentenza a tutti i creditori ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni;

DISPONE l'apertura di apposito conto corrente dedicato alla procedura al fine di provvedere alla esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori da parte del ricorrente, sotto la vigilanza del professionista nominato in luogo di OCC;

AVVISA il debitore che laddove le prescrizioni derivanti dal piano non siano state adempiute, il giudice revoca l'omologazione, osservate le disposizioni di cui all'art. 82 CCII;

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, a pena di nullità.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato in luogo di OCC affinché provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 81 CCII e dalla presente sentenza.

Spoleto, 28.06.2023

Il Giudice

Dott.ssa Sara Trabalza

